



REPUBBLICA ITALIANA SENT.117/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Consigliere Carlo Picuno, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **35780** del registro di segreteria, sul ricorso presentato
da:

XX (c.f. XX), nato il XX a Taranto, ed ivi residente alla Piazza Alda Merini
n. XX, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Galeone ed elettivamente
domiciliato in Bari, alla Via Napoli n. 230 presso lo studio dell'avv. Luigi
Caferro

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex
lege in Bari, alla Via Melo da Bari n.97, presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Bari, che lo rappresenta e difende.

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza svoltasi in data 15 maggio 2024 con l'assistenza del
Segretario dott.ssa Caterina Di Palma e la presenza dall'avv. Luigi Caferro
non comparsa parte resistente;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 23.4.2020 il sig. XX - dipendente civile del
Ministero della Difesa, che ha prestato servizio militare presso l'Esercito
Italiano dal XX fino al XX, quando veniva giudicato inidoneo al predetto

	servizio e posto in congedo assoluto, transitando nei ruoli civili	
	dell'amministrazione della difesa - ha impugnato il decreto del Ministero della	
	Difesa n.XX in data XX nella parte in cui ha negato la dipendenza dal servizio	
	militare prestato della infermità psichica da cui lo stesso è affetto, denunciata	
	il XX, ed ha chiesto che sia accertata la dipendenza da causa di servizio della	
	menomazione " <i>disturbo da attacchi di panico</i> " come documentata in atti, e,	
	per l'effetto, venga riconosciuto il proprio diritto alla pensione privilegiata in	
	relazione alla stessa, con ascrizione di detta menomazione alla categoria 7^	
	della tabella A;	
	- il ricorrente ha sostenuto di aver contratto la predetta infermità durante la	
	prestazione del servizio militare e specificamente nel corso delle missioni	
	svolte all'estero in contesti bellici nel periodo dal XX al XX ed ha dedotto	
	come erronea la diagnosi di una diversa patologia da parte dalla CMO di Bari	
	(persistente disturbo distimico in trattamento farmacologico con tratti di	
	labilità emotiva ed incertezza) ed erronea la conseguente valutazione circa la	
	dipendenza da causa di servizio da parte del Comitato di Verifica per non aver	
	approfondito l'esame dell'attività da egli svolta nel corso della missione estera	
	in una situazione di estremo pericolo, che costituisce la causa dell'insorgenza	
	del disturbo da attacchi di panico, come comprovato dalla relazione del perito	
	di parte, dott. Borrelli;	
	- l'Avvocatura dello Stato ha depositato una relazione del Ministero delle	
	Economia e delle Finanze (Dipartimento dell'amm.ne generale del personale	
	e dei servizi) che si esprime nel senso di condividere il contenuto del parere	
	negativo sulla dipendenza espresso dal CVCS;	
	- l'Avvocatura dello Stato di Bari ha anche trasmesso una memoria del	
	2	

	Ministero della Difesa che ha dedotto che nell'istanza di dipendenza da causa	
	di servizio non venivano riferiti attacchi di panico, che il decreto negativo era	
	stato impugnato dal ricorrente dinnanzi al TAR del Lazio ed il gravame era	
	stato rigettato e che il ricorrente non ha proposto censure capaci di inficiare	
	l'attendibilità del giudizio medico-legale, limitandosi a riepilogare in via del	
	tutto generale le tappe salienti del servizio prestato, tutte fisiologicamente	
	riconducibili alle attività tipiche del profilo professionale di appartenenza del	
	militare;	
	- con note difensive depositate in data 17.11.2020 il difensore del ricorrente	
	ha replicato alle eccezioni avversarie, ha rilevato che i rapporti informativi	
	depositati in giudizi dal Ministero riguardano periodi anteriori a quelli di	
	svolgimento della missione all'estero, ha dedotto che considerata la natura	
	delle mansioni svolte (addetto ai comandi, addetto ai servizi armati,	
	conduttore di automezzi), egli, per tutto il periodo delle missioni, è stato	
	sottoposto ad un stress psico-fisico fuori dall'ordinario, dovuto ai ritmi di	
	lavoro incessanti imposti dalle esigenze della base militare e dalla particolarità	
	del momento storico-politico, alle condizioni climatiche avverse	
	(perfrigerazioni), nonché alla continuativa percezione del pericolo per la	
	propria incolumità; deducendo, inoltre, che l'origine eventualmente endogena	
	della malattia non escluderebbe il riconoscimento del diritto al trattamento	
	pensionistico privilegiato quando nel servizio prestato sono individuabili	
	eventi e condizioni che hanno assunto il ruolo di concause, ha insistito per	
	l'accoglimento del ricorso ovvero per l'acquisizione, in via istruttoria, di	
	apposita CTU previa esibizione dell'intero fascicolo della pratica	
	amministrativa;	
	3	

	- con ordinanza n.79/2020 questo Ufficio disponeva CTU officiando l’UML	
	presso il Ministero della Salute affinché fornisse risposta ai seguenti quesiti:	
	<i>“- se sia corretta la diagnosi di “persistente disturbo distimico in trattamento</i>	
	<i>farmacologico con tratti di labilità emotiva ed incertezza”, posta dalla CMO</i>	
	<i>di Bari con verbale XX n. XX del XX o se la corretta diagnosi dovesse</i>	
	<i>prevedere o comprendere anche “disturbo da attacchi di panico”;</i>	
	<i>- in ogni caso se la corretta patologia da diagnosticare possa ritenersi</i>	
	<i>dependente da causa ovvero da concausa di servizio tenuto conto in</i>	
	<i>particolare modo l’attività svolta dal ricorrente nel corso della missione</i>	
	<i>estera dal XX al XX;</i>	
	<i>- in caso di risposta positiva sulla dipendenza la categoria cui sia ascrivibile</i>	
	<i>la patologia stessa.”.</i>	
	A seguito di proroghe connesse anche all’emergenza COVID in data	
	18.10.2023 il citato CTU depositava relazione definitiva.	
	Parte ricorrente depositava memorie insistendo sulla richiesta di accoglimento	
	del ricorso.	
	La causa è stata dunque posta in decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	Il ricorso della ricorrente non è fondato e va rigettato per le seguenti ragioni.	
	La CTU depositata agli atti risulta esaustiva, completa e priva delle carenze	
	asseritamente affermate dal ricorrente	
	La relazione del CTU – resa all’esito della visita psichiatrica effettuata su delega	
	in data 14/07/2021 ed al contraddittorio regolarmente instaurato con parte	
	ricorrente -afferma infatti condivisibilmente che “ <i>Dal rapporto informativo si</i>	
	<i>rileva che le condizioni alloggiative/abitative e lavorative del Sig. XX durante</i>	
	4	

la Missione all'Esteri (XX- XX) furono caratterizzate da adeguate condizioni di salubrità ambientale e dal rispetto del ruolo del Caporal Maggiore quale volontario militare, anche in considerazione del contesto lavorativo e delle esigenze contingenti della stessa Missione.

Pertanto, le condizioni di vita e di lavoro evincibili dai dati disponibili non consentono, secondo i criteri della Metodologia Medico-Legale, di stabilire un nesso di causalità o concausalità, efficiente e determinante, tra il Servizio prestato dal Sig. XX durante la Missione e l'insorgenza dell'infermità denunciata e della quale risulta essere portatore.

A tal proposito va evidenziato che le crisi d'ansia o di panico possono correlarsi ad eventi e vissuti di svariata natura sia nell'ambito della vita personale (extra-lavorativa) che lavorativa e la cui identificazione spesso risulta complessa.

In conclusione, ribadendo quanto asserito nella bozza di parere medico-legale, nel caso di specie è indubbio che non vi siano elementi di sufficiente entità lesiva atti a motivare la correlazione causale tra l'attività di servizio svolta e la patologia psicologica denunciata e che i primi certificati psichiatrici sono di tre anni dopo la fine della Missione imputata, ponendo forti interrogativi circa eventuali diversi fattori (eventi) causali estranei al servizio e successivi alla Missione stessa.

Pertanto, tenuto conto di quanto argomentato, è possibile rispondere ai Quesiti posti dall'Ecc.ma Corte in tal senso: -la diagnosi corretta e formulata dall'Esperto Psichiatra individuato dall'UML è: "Disturbo distimico in soggetto con tratti di labilità emotiva ed insicurezza" ed essa NON si può ritenere dipendente da causa ovvero da concausa di servizio tenuto conto in

	<i>particolare modo dell'attività svolta dal ricorrente nel corso della missione</i>	
	<i>estera dal 05/07/2001 al 06/12/2001.”</i>	
	Appare evidente, sotto il profilo fattuale ed in base alla documentazione agli	
	atti, che l’attività di servizio svolta non fosse caratterizzata da fattori di	
	eccezionalità tali da determinare un rapporto anche solo concausale diretto del	
	servizio svolto con la patologia lamentata.	
	In conclusione, ed alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, la domanda della	
	ricorrente deve essere rigettata.	
	Il regime delle spese segue la soccombenza.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	La Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso.	
	Condanna parte ricorrente alle spese di causa che liquida in complessivi €	
	500,00 oltre accessori se dovuti.	
	Così deciso in Bari all’esito della pubblica udienza svoltasi in data 15 maggio	
	2024.	
	IL GIUDICE	
	F.to digitalmente Cons. Carlo Picuno	
	Depositato in segreteria il 30/05/2024	
	L’ Assistente Amministrativo	
	F.to digitalmente dott. ssa Caterina Di Palma	
	6	